

PICCOLI E GRANDI INVENTORI CRESCONO

Dispensa per gli insegnanti



**Progetto di formazione e sensibilizzazione sulla tutela della
proprietà industriale per le scuole primarie e secondarie di
primo grado**



**Ministero
dello Sviluppo Economico**



1	PERCHE' SI INVENTA.....	3
2	LA PROPRIETA' INTELLETTUALE E LA PROPRIETA' INDUSTRIALE.....	8
3	GLI STRUMENTI DI TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE.....	9
3.1	Perche' tutelare la proprieta' industriale.....	11
4	IL BREVETTO DI INVENZIONE.....	12
4.1	Definizione.....	12
4.2	Chi è il titolare di un brevetto.....	13
4.3	Requisiti.....	13
4.4	Un po' di storia.....	14
4.5	Come si brevetta una invenzione.....	15
4.6	Chi presenta la domanda.....	17
4.7	Durata.....	17
5	VARIETA' VEGETALI: CARATTERISTICHE.....	17
6	LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO.....	19
6.1	Un po' di storia.....	19
6.2	Requisiti.....	20
6.3	Esempi di marchi.....	20
6.4	Come si registra.....	22
6.5	Chi presenta la domanda.....	22
6.6	Durata.....	22
7	LA TUTELA DELLE INFORMAZIONI SEGRETE.....	26
8	CAUSE E RICORSI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE.....	26
	Allegati.....	28
9	LA CONTRAFFAZIONE.....	32
9.1	Il fenomeno.....	32
9.2	Qual è la situazione.....	32
9.3	Cosa stiamo facendo.....	34
9.4	Il problema.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
9.5	Gli effetti negativi della contraffazione.....	35
9.6	Al tuo servizio.....	35
	Allegati.....	37



1 PERCHE' SI INVENTA?

La storia ci insegna che le invenzioni possono nascere per i motivi più diversi:

Necessità – Antonio Meucci nel 1854 ha inventato il telefono per mettere in comunicazione il suo ufficio con la stanza della moglie, costretta a letto per una malattia;

Caso – l'idea del telescopio nasce nel 1608 grazie ad un aiutante di un fabbricante di occhiali fiammingo, che casualmente, mentre era impegnato nella pulizia delle lenti ne avvicinò due di esse e fu il maestro J. Lippershey ad intuirne le potenzialità;

La continua ricerca – l'invenzione della pila è il risultato di esperimenti condotti da Volta verso la fine del XVIII secolo che riprendevano studi precedenti di Luigi Galvani sull'elettricità. Volta avrebbe osservato il passaggio del fluido elettrico inducendo la contrazione dei muscoli in una rana morta alla quale erano stati applicati due elettrodi collegati agli estremi della pila, un fenomeno al quale diede il nome di galvanismo.

Vantaggio economico - Italo Marcioni (1868-1954), di origine marchigiana e residente a New York City, inventò il cono gelato per diminuire la perdita di capitale che subiva servendo il gelato in bicchieri di vetro, capitava spesso che i bicchieri non venissero restituiti, o che si rompessero scivolando dalle mani dei clienti.

L'attività creativa, pur essendo qualcosa di intangibile, è riconosciuta dallo Stato come meritevole di tutela, tanto da essere definita Proprietà Intellettuale. Tutelare la Proprietà Intellettuale significa da un lato tutelare chi pone in essere l'attività di ideazione, allo stesso tempo apportare un miglioramento sia economico che sociale alla collettività.



Ministero
dello Sviluppo Economico

eLea

STORIE DI INVENZIONI






Il telefono

Meucci attorno al 1854 costruì il primo prototipo di telefono, che chiamò telettrofono, allo scopo di poter mettere in comunicazione il suo ufficio con la camera da letto dove la moglie era costretta da una grave malattia. L'invenzione del telefono prese spunto da un sistema precedente, che aveva creato quando lavorava a teatro: si trattava di un sistema di tubi che trasportava il suono da una parte all'altra del palco, in modo da poter impartire le istruzioni agli operai dalla cabina di regia. Meucci si trovò improvvisamente in difficoltà finanziarie e riuscì a rinnovare il brevetto solo fino al 1873, al prezzo di 10 dollari l'anno.

Il 7 marzo 1876 fu invece Alexander Graham Bell a brevettare il suo telefono. Meucci gli intentò causa, ma la perse.

Solo l'11 giugno 2002 il Congresso degli Stati Uniti avrebbe riconosciuto il contributo di Meucci nell'invenzione del telefono.



Il computer

Il primo computer a transistor costruito in Italia chiamato Elea (Elaboratore Elettronico Aritmetico), fu presentato a Milano nel 1959, era grande come un campo da tennis.

Alto come un frigorifero. Un peso di 100 tonnellate e un consumo di 20 kilowattora. Era tra i primi computer al mondo. Fu il frutto del lavoro di un gruppo di giovani menti italiane guidate da Mario Tchou, un cinese figlio di un diplomatico ed ex ambasciatore della Cina imperiale presso il Vaticano; un famoso industriale italiano, Adriano Olivetti, riportò dall'America in Italia Mario Tchou gli diede l'incarico di formare un gruppo di lavoro capace di progettare e costruire un calcolatore elettronico tutto italiano. Il primo computer nel mondo è stato inventato in Inghilterra durante la seconda guerra mondiale e si chiamava Colossus.



La Coca Cola

La "Coca-Cola" fu inventata dal farmacista statunitense John Stith Pemberton l'8 maggio 1886 ad Atlanta, come rimedio per il mal di testa. Il primo nome che venne dato alla bevanda fu "Pemberton's French Wine Coca". Quella di Pemberton era una miscela di vino e foglie di coca. All'alcol venne sostituito un estratto delle noci di cola, una pianta tropicale reputata non dannosa per la salute. Dall'uso combinato dei due ingredienti principali, la coca e la cola, la bibita acquisì il nome attuale. Quando anche la coca venne bandita (dalla pianta si estrae infatti la cocaina), venne scartato l'alcaloide dagli estratti dalle foglie di coca, mentre la cola continuò a essere utilizzata. Pemberton accumulò forti debiti e per appena 550 dollari vendette formula e diritti della Coca-Cola ad Asa Candler, uomo d'affari che aveva intuito il potenziale della bevanda e compreso l'importanza della pubblicità per diffonderla e per sbaragliare la concorrenza. Nel 1927 la Coca-Cola viene importata anche in Italia.



Il Cono gelato

Il 13 dicembre 1903, Italo Marcioni (1868-1954), di origine marchigiana e residente a New York City, ricevette il brevetto statunitense Nr. 746971 per l'invenzione del cono gelato che aveva venduto in America sin dal 1896. L'idea nacque da uno stato di necessità dell'italiano, visto che inizialmente il suo gelato veniva servito in bicchieri di vetro. Capitava di frequente che i medesimi non venissero restituiti al gelataio, o che si rompessero accidentalmente scivolando dalle mani dei clienti, comportandogli dunque una piccola perdita di capitale. Nel 1959 che un altro italiano, un certo Spica, produttore di gelati con sede a Napoli, risolse il problema del gelato che rendeva fradicio il cono. Spica inventò un processo in cui l'interno del wafer veniva isolato dal gelato grazie ad uno strato di olio, zucchero e cioccolato. Spica registrò il nome "Cornetto" nel 1960.





La Pila

L'invenzione della pila è il risultato di esperimenti condotti da Volta verso la fine del XVIII secolo che riprendevano studi precedenti di Luigi Galvani sull'elettricità.

Della prima pila, costruita probabilmente nel dicembre del 1799, non si hanno informazioni precise: negli scritti di Volta non viene esposta la realizzazione di un modello concreto; piuttosto si trovano istruzioni per la costruzione di un dispositivo generico. Volta avrebbe osservato il passaggio del fluido elettrico inducendo la contrazione dei muscoli in una rana morta alla quale erano stati applicati due elettrodi collegati agli estremi della pila, un fenomeno al quale diede il nome di galvanismo.

L'invenzione venne annunciata in una lettera rivolta a Joseph Banks, presidente della Royal Society di Londra, datata 20 marzo 1800, in cui lo stesso Volta ne dà anche la prima descrizione. Denominata inizialmente organo elettrico artificiale oppure apparato elettromotore, venne battezzata poi pila per via della sua struttura caratteristica. Questo nome è rimasto in italiano a designare genericamente tutte le batterie per apparecchi elettrici, indipendentemente dalla loro forma. La pila valse a Volta fama ed onori internazionali: il 7 novembre 1801 ne illustrò il funzionamento all'Institut de France a Parigi di fronte a Napoleone Bonaparte, che in tale occasione lo insignì di una medaglia d'oro e lo propose per un cospicuo premio in denaro.



2 LA PROPRIETA' INTELLETTUALE E LA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Con il termine Proprietà Intellettuale intendiamo il complesso di diritti che vengono riconosciuti a chi, con la propria attività creativa ed ideativa, ma anche grazie allo studio e alla ricerca, realizza qualcosa di utile per la collettività. La **proprietà intellettuale** cioè nasce quando qualcosa di nuovo è prodotto dalla mente umana.

La proprietà intellettuale può essere sfruttata: essa ha, quindi, un valore economico ed ha un valore anche se non è registrata o formalmente protetta, anche se è tenuta segreta o se è rivelata in ambiente confidenziale.

La proprietà intellettuale ha però **maggior valore se è protetta**, a tal fine è necessario distinguere tra gli strumenti di tutela della Proprietà Industriale e il Diritto di Autore. In particolare rientrano nella tutela della Proprietà Industriale le seguenti creazioni:

Invenzione

Modello utilità

Varietà vegetale

Marchi

Disegni

Topografia di prodotto a
semiconduttori

Proprieta' Industriale

- **invenzione industriale** - qualcosa di totalmente nuovo, ovvero una soluzione nuova ed innovativa in risposta ad un problema tecnico;
- **modello di utilità** - i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere già esistenti;
- **disegno o modello** - l'aspetto di un prodotto o di una sua parte;
- **marchio** - un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, prodotti o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre imprese;
- **varietà vegetale** - un nuovo insieme vegetale;
- **topografia di prodotto a semiconduttori** - una serie di disegni rappresentanti lo schema di un prodotto capace di svolgere una funzione elettronica, costituito da un insieme di strati, di cui almeno uno è un semiconduttore.

Rientrano nella tutela del Diritto di Autore, quelle opere dell'ingegno di particolare carattere creativo come: le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,



religiose, le composizioni musicali, le opere drammatico-musicali, le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, delle arti figurative compresa la scenografia, i disegni e le opere dell'architettura, le opere dell'arte cinematografica, le opere fotografiche, i programmi software per computer, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.


3 GLI STRUMENTI DI TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Quando parliamo di tutela della Proprietà Industriale ci riferiamo agli strumenti come i Brevetti e le RegISTRAZIONI

Che cosa è brevettabile?	Durate
L'invenzione industriale - qualcosa di totalmente nuovo, ovvero una soluzione nuova ed innovativa in risposta ad un problema tecnico; es: la macchinetta per preparare il caffè (moka);	20 anni
I modelli di utilità -nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti (art. 82 c.p.i.); es: la tastiera di un computer ergonomica	10 anni
Una nuova varietà vegetale - un nuovo insieme vegetale nell'ambito di un unico raggruppamento/insieme botanico del più basso grado conosciuto; es: la pesca noce.	20 anni (30 anni in caso di alberi o viti)

Che cosa può essere registrato?	Durata
Marchio - è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi di un'impresa dai prodotti e servizi delle altre imprese. (es: CoCa Cola, Nutella, Nike, Apple, ecc.)	10 anni
Disegni o modelli - s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale (art. 31 c.p.i.), (es: bottiglia della Coca Cola, caffettiera Alessi).	5 anni prorogabile fino ad un max di 25
Topografia di prodotto a semiconduttori - una serie di disegni correlati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori, (si riferisce ai disegni di prodotti destinati a svolgere una funzione elettronica es: scheda elettronica all'interno di robot da cucina, radio, televisori di precedente generazione)	10 anni

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso l'Ufficio Brevetti e Marchi (UIBM), si occupa della Tutela della Proprietà Industriale; in particolare l'UIBM si occupa di:



- rilasciare brevetti, marchi e disegni con standard qualitativi e requisiti di validità in linea con le esigenze del mercato e della società, fornire servizi relativi ai titoli di proprietà industriale strutturati con e per le imprese, favorire il trasferimento dei risultati della ricerca al mercato sviluppare tutte le potenzialità dei diritti di proprietà industriale, compreso un più facile accesso al credito;
- partecipare attivamente alla definizione della politica di proprietà industriale dell'Unione Europea (nell'ambito della strategia di Lisbona);
- partecipare alla cooperazione internazionale per promuovere una semplificazione della normativa e l'armonizzazione delle regole e procedure per dare garanzia di stabilità e qualità dei rapporti economico-commerciali a livello di imprese, a prescindere dall'ambito territoriale specifico nel quale l'attività economica si realizza diffondere e far crescere la conoscenza e il valore della proprietà industriale.

Per quanto riguarda il Diritto di Autore, lo strumento di tutela è il Copyright e il riferimento è la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.). Alla S.I.A.E. aderiscono volontariamente autori, editori ed altri titolari di diritti d'autore, per tutelare economicamente le loro creazioni; rilascia le autorizzazioni per l'utilizzazione di ogni opera, facilitando così l'attività delle imprese e garantendo il lavoro degli autori.



Sulla S.I.A.E. viene svolta attività di vigilanza da parte della Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, che si trova all'interno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; oltre all'attività di vigilanza questa Direzione:

- cura la tenuta del Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633;
- provvede agli adempimenti di legge relativi all'obbligo del deposito ed alla registrazione delle opere stesse;
- cura il raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dello svolgimento delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale;
- cura i rapporti con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (O.M.P.I.), d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

3.1 PERCHE' TUTELARE LA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Il brevetto e la registrazione consentono al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto o della registrazione, e quindi di realizzarlo, disporne, metterlo in commercio, allo stesso tempo vietano a terzi di copiare per scopi commerciali o industriali l'oggetto della tutela.

I vantaggi economici della tutela:

1. acquisire una posizione di vantaggio sul mercato rispetto agli altri concorrenti che non possono utilizzare il brevetto o l'oggetto della registrazione;
1. acquisire vantaggi economici derivanti da accordi di vendita o di licenza di un brevetto;
2. acquisizione di nuovi mercati
3. promuovere una sana e competitiva concorrenza.



4 IL BREVETTO DI INVENZIONE

4.1 Definizione

Un brevetto è un titolo, in forza del quale viene conferito nel territorio dello Stato, un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un'invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale, nella quale si palesa una attività inventiva. Il brevetto attribuisce al titolare un diritto esclusivo al fine di prevenire o di inibire l'utilizzo, la produzione, la commercializzazione oppure l'importazione di un prodotto ovvero l'implementazione di un processo oggetto dell'invenzione brevettata, senza il preventivo consenso del titolare del brevetto (art. 66 c.p.i.).

È una sorta di contratto tra chi sviluppa l'invenzione e la collettività: una **esclusiva** in cambio di un insegnamento altrimenti non alla portata dei tecnici del settore.

I vantaggi per il **titolare**:

- recupero delle spese di ricerca e sviluppo e di quelle per la brevettazione mediante esclusiva di 20 anni;
- capitali da reinvestire in nuova ricerca.

I vantaggi per la **collettività**:

- incentivo all'innovazione scientifica e tecnologica;
- possibilità di libero sfruttamento al più tardi dopo 20 anni (prima nel caso il titolare non lo mantenga più in vigore).

Quali sono i diritti dell'inventore e/o del titolare?

- ➔ Il diritto proprio dell'inventore (**diritto morale**) è di essere riconosciuto tale. Tale diritto è inalienabile (artt. 62-63 c.p.i)
- ➔ I diritti patrimoniali (**diritti reali**) di brevetto sono costituiti dalla facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e trarne profitto nel territorio dello stato: fanno capo al titolare del brevetto e sono alienabili e trasmissibili (artt. 63, 66 c.p.i)

Cosa non è un brevetto:

- ➔ **Non** costituisce autorizzazione per il titolare a realizzare, utilizzare, commercializzare l'invenzione;
- ➔ **Non** impedisce a terzi di condurre attività sperimentale a fini non commerciali sull'oggetto dell'invenzione.



4.2 Chi è il titolare di un brevetto?

Il diritto al brevetto spetta all'inventore o al suo avente causa (art. 63 c.p.i.). Nel dettaglio:

- ➔ Azienda (Art. 64, c.p.i.): il titolare del brevetto è il datore di lavoro (Eccezione: Invenzioni occasionali)

- ➔ Ente Pubblico, p. es. Università (Art. 65, c.p.i.):
 - Il ricercatore inventore è anche avente diritto al brevetto
 - Eventuale cessione dei diritti può avvenire prima del deposito della domanda *Eccezione titolarità: ricerche finanziate almeno parzialmente da soggetti privati o soggetti pubblici diversi dall'ente cui appartiene il ricercatore*
 - Al ricercatore spetta almeno il 50% dei proventi di sfruttamento dell'invenzione
 - All'università spetta almeno il 30% dei proventi di sfruttamento dell'invenzione

4.3 Requisiti

Per essere brevettabile un'invenzione deve avere i seguenti requisiti:

Novità – Un'invenzione è considerata nuova se al momento del deposito della domanda di brevetto, non è resa accessibile al pubblico, in qualunque parte del mondo, mediante una descrizione scritta o orale o attraverso qualsiasi altro mezzo.

Così la pubblicazione dell'invenzione in un giornale scientifico, la relativa presentazione in una conferenza, l'utilizzo in ambito commerciale, l'esposizione in un catalogo costituirebbero atti in grado di annullare la novità dell'invenzione e, quindi, renderla non brevettabile. È pertanto importante impedire la rivelazione accidentale delle invenzioni prima di depositare una domanda di brevetto.

Inventiva (non ovvietà) – un'invenzione implica un'attività inventiva (ossia non ovvia) quando, una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non potrebbe facilmente dedurre l'invenzione da ciò che è stato già inventato.

Esempi di una insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle Corti di giustizia di diversi Paesi, sono: il mero cambio di un'unità di misura, il rendere un prodotto portatile, la sostituzione ed il cambiamento di un materiale.

Applicabilità industriale – Per essere brevettabile l'oggetto dell'invenzione deve poter essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Liceità – l'oggetto dell'invenzione non deve essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.



Non si brevettano:



- ❖ scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;
- ❖ piani, principi e metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciale e programmi software per computer; questi ultimi sono tutelati dalla legge sul diritto di autore, è brevettabile l'invenzione che scaturisce dall'utilizzo del software.
- ❖ metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- ❖ razze animali;
- ❖ schemi, regole e metodi per compiere atti intellettuali;
- ❖ la scoperta di sostanze disponibili in natura;

4.4 Un po' di storia

La Repubblica di Venezia già nel 1474 ritenne di tutelare la proprietà intellettuale, con apposito decreto che fu il **primo esempio nel mondo di normativa sui brevetti** - Carta di Venezia (1474).

Il testo contiene concetti ancora attuali oggi, al punto che numerosi paesi li hanno ripresi nelle loro legislazioni.

L'esclusiva della produzione valeva dieci anni, comprendeva il diritto di citare in giudizio tutti coloro i quali avessero violato il monopolio e il diritto per la Signoria di usare il trovato per il bene comune.





Il primo brevetto di cui si ha notizia certa nell'epoca moderna risale al **1421** e riguarda **Filippo Brunelleschi**, al quale la Signoria di Firenze riconobbe il monopolio per un barcone anfibia di sua invenzione e da lui usato per risalire la corrente del fiume Arno carico dei marmi necessari per la costruzione del Duomo.

Ufficialmente, si ritiene che il primo brevetto "moderno" sia stato riconosciuto in Inghilterra nel **1449** a **John von Uthynahm**, ideatore di un nuovo metodo di fabbricazione del vetro colorato.

Le leggi moderne:

- ✓ Statuto dei Monopoli (1623), emanato da Giacomo I d'Inghilterra per concedere brevetti e privilegi per un periodo di 14 anni solo al primo e vero inventore
- ✓ Patent Act statunitense (1790)
- ✓ Primo ufficio brevetti in Inghilterra (1852)
- ✓ La prima legge brevettuale in Italia (1859)
- ✓ Convenzione di Parigi (1883)
- ✓ Patent Cooperation Treaty PCT (1978)
- ✓ Convenzione di Monaco sul brevetto europeo CBE (1977)
- ✓ Accordo sui diritti di Proprietà Intellettuale relativi al commercio (**The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights**) TRIPS (1994)
- ✓ Codice della Proprietà Industriale (CPI), D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

4.5 *Come si brevetta una invenzione*

La Ricerca di anteriorità - è opportuno effettuare una ricerca per verificare l'esistenza di pubblicazioni e brevetti nello stesso campo. La ricerca va svolta tra tutta la letteratura esistente e quindi non solo in quella attinente al settore di appartenenza dell'invenzione e consultando le banche dati esistenti, ad esempio:

www.wipo.int
www.uibm.gov.it

La compilazione della domanda - è necessario compilare un modulo che può essere reperito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o alle Camere di Commercio della propria città, oppure è possibile scaricare il modulo da internet dal sito www.uibm.gov.it.



Il modulo prevede:

Titolo dell'invenzione

La descrizione - deve contenere:

RIASSUNTO

Ha solo fini di informazione tecnica.

DISEGNI

Tramite i disegni è possibile visualizzare i particolari tecnici dell'invenzione seppur in modo astratto. Tali disegni, possono aiutare ad illustrare alcune caratteristiche dell'invenzione indicate nella descrizione. Tuttavia, se l'invenzione ha come oggetto un procedimento, i disegni non sono, di norma, richiesti. Nel caso in cui i disegni siano invece richiesti, la loro accettabilità sarà comunque subordinata al rispetto di regole formali.

RIVENDICAZIONI

Le rivendicazioni specificano cosa forma oggetto del brevetto. Nel contenzioso sui brevetti interpretare le rivendicazioni è, generalmente, il primo passo per valutarne la validità o l'avvenuta violazione.

La descrizione di un'invenzione deve illustrare la stessa con particolari sufficienti in modo tale da permettere a chi ha una comprovata esperienza tecnica nello stesso settore di ricostruire e mettere in pratica l'invenzione basandosi esclusivamente su tali dati e disegni e, quindi, senza dover ricorrere ad alcun ulteriore sforzo inventivo. Nel caso in cui la descrizione dell'invenzione non presenti tali caratteristiche, il brevetto non potrà essere concesso.

È consigliabile farsi assistere da un consulente della materia per queste fasi dell'iter procedurale; infatti è necessario porre attenzioni particolari sia nella ricerca di anteriorità che nella compilazione della domanda onde evitare che la richiesta venga rigettata o abbandonata.

Una volta compilata la domanda va **presentata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o alle Camere di Commercio**; ogni domanda può contenere solo una invenzione.



Il cammino della domanda - Le fasi della concessione di un brevetto variano a seconda dell'ufficio brevetti competente anche se, in maniera generale, esse tendono a seguire uno schema comune.



- **Esame formale:** l'ufficio brevetti esamina la richiesta per assicurarsi che la stessa contenga tutti i requisiti amministrativi e formali richiesti (cioè che tutta la documentazione relativa sia acclusa e che la tassa di richiesta sia stata regolarmente pagata).
- **Ricerca:** ogni domanda di brevetto per invenzione è soggetta ad una ricerca di anteriorità effettuata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti a seguito di un accordo siglato da questi con l'UIBM. I risultati della ricerca vengono comunicati al titolare della domanda il quale può decidere se ritirarla o richiedere che l'Ufficio proceda con l'esame.
- **Esame sostanziale:** lo scopo dell'esame sostanziale è di assicurarsi che la domanda di brevetto soddisfi i requisiti di brevettabilità. I risultati dell'esame sono inviati per iscritto al richiedente (ovvero al suo legale rappresentante) al fine di fornire uno strumento per controbattere qualsiasi eventuale obiezione sollevata durante l'esame stesso.
- **La pubblicazione:** la domanda di brevetto viene pubblicata 18 mesi dopo il primo deposito della stessa. Il titolare del brevetto può, tuttavia, chiedere che la domanda venga pubblicata in modo anticipato; in tale caso la domanda è pubblicata non prima di 90 giorni dal deposito.
- **Concessione:** se la procedura di concessione si conclude positivamente, l'Ufficio brevetti concede il brevetto ed emette il relativo certificato di concessione. Il brevetto è redatto in un documento originale (inserito nella Raccolta con un numero progressivo) e due copie (una per il fascicolo, una per il titolare).

4.6 Chi presenta la domanda?

L'inventore che ha ideato l'invenzione, un mandatario (consulente abilitato), oppure il datore di lavoro dell'inventore.

4.7 Durata

Il brevetto per invenzione dura 20 anni e non è rinnovabile.

5 VARIETA' VEGETALI: CARATTERISTICHE

Varieta' vegetali nuove, distinte, omogenee e stabili (artt. 100-116 c.p.i.; Convenzione Internazionale UPOV; Regolamento (CE) n. 2100/94)

La varieta' si reputa **nuova** quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varieta' non e' stato venduto, ne' altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta':



- a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
- b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

Lupinus (ornamentali)



Orzo (agricoli)



Lattuga (vegetali)



Fragola (frutti)



La varietà si reputa **distinta** quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta (ad esempio perché per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costituire o l'iscrizione in un registro ufficiale - che venga poi accolta - oppure perché è presente in collezioni pubbliche).

La varietà si reputa **omogenea** quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.

La varietà si reputa **stabile** quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.




6 LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

La *registrazione* è il titolo che conferisce al titolare il diritto esclusivo di usare il marchio, di utilizzare il disegno o modello, di riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia nonché il diritto di sfruttamento commerciale ovvero di vietare a terzi l'utilizzo senza il proprio consenso.

Marchio - è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi di un'impresa dai prodotti e servizi delle altre imprese. Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese. (es: CoCa Cola, Nutella, Nike, Apple, ecc.)

6.1 *Un po' di storia*

Impero Romano - I fabbri apponevano segni distintivi sulle spade che forgiavano (ca. 50 a.C.)...





Ministero
dello Sviluppo Economico

eLea

Medioevo - i fabbricanti di birra utilizzavano segni distintivi sulle botti

Lovanio (Belgio) 1366



Monaco (Germania) 1383



6.2 Requisiti

Il marchio per essere registrato deve avere i seguenti requisiti:

novità - è l'assenza sul mercato di altri marchi con segno uguale o simile che possa determinare il rischio di confusione o associazione con altri prodotti sul mercato (art.12 c.p.i.).

capacità distintiva - il marchio non deve contenere denominazioni generiche, es. la parola "latte" se il prodotto è il latte; oppure denominazioni riferite alla qualità o provenienza (art.13 c.p.i.).

liceità - l'oggetto della registrazione non deve essere contrario all'ordine pubblico, al buon costume, non deve ingannare il pubblico sulla provenienza del prodotto o ledere diritti altrui (art.14 c.p.i.).

6.3 Esempi di marchi

Tridimensionali



Colore



Suono

Musical score for a piece. The score is written for various instruments: acoustic, acoustic2, synth 1, synth 2, pad, bell, perc, and bass. The score is in 4/4 time and features dynamic markings such as *sffz*, *f*, *mf*, *mp*, and *p*. The score is divided into two systems, 1 and 2.



6.4 *Come si registra*

La Ricerca di anteriorità – anche per i marchi è opportuno effettuare una ricerca per verificare che ciò che vogliamo registrare non sia già esistente o sia stata già presentata una domanda di registrazione.

Le domande di registrazione di marchio devono essere redatte in lingua italiana su apposito modulo, reperibile presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o sul sito www.uibm.gov.it.

La domanda va depositata, anche per via telematica, presso le CCIAA, oppure inviate mediante servizio postale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Con una domanda può essere chiesta la registrazione di un solo marchio.

La domanda, con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, viene posta immediatamente a disposizione del pubblico.

6.5 *Chi presenta la domanda?*

Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

6.6 *Durata*

La registrazione del marchio dura 10 anni ed è sempre rinnovabile.



STORIE DI MARCHI





Ministero
dello Sviluppo Economico

eLea



Logo che contiene il nome degli ingredienti della bibita, Fu creato con scarsa attenzione nel 1886 dal contabile dell'azienda, Frank Mason Robinson, che fece solo alcuni piccoli ritocchi alla scritta, utilizzando come base il carattere Spencerian Script, che in quel tempo, negli Stati

Uniti era fra i più comuni e utilizzati. Si lega a questo logo una leggenda: sembra che osservando la scritta Coca-Cola allo specchio sia possibile interpretare l'immagine come una frase in lingua araba che recherebbe il messaggio "No a Maometto, No alla Mecca". Rimane una leggenda perché al momento della creazione di questo logo ancora non esisteva la multinazionale The Coca-Cola Company e nessuno si sarebbe aspettato il successo a livello mondiale della bevanda per pensare di inserire un simile messaggio.

Il cavallino rampante era originariamente l'emblema personale del Maggiore Francesco Baracca, che l'asso della prima guerra mondiale faceva dipingere sulle fiancate dei suoi velivoli. Il 17 giugno 1923 Enzo Ferrari incontrò la contessa Paolina, madre di Baracca che propose a Ferrari di utilizzare il cavallino sulle sue macchine, sostenendo che avrebbe portato fortuna; il cavallino fu utilizzato la prima volta nella 24 ore di Spa e la Ferrari vinse. Il cavallino rampante fu modificato rispetto al disegno originario (soprattutto nella coda, che nel cavallino di Baracca puntava verso il basso), aggiungendo lo sfondo giallo canarino, uno dei colori di Modena.



Nel 1934 Christiansen conìò per i suoi giocattoli il nome LEGO, prendendo ispirazione dalla locuzione in lingua danese leg godt ("gioca bene"). in latino il termine è un verbo che normalmente è tradotto con "raccolgo" o "scelgo".





Ministero
dello Sviluppo Economico

eLea

Il nome deriva dalla congiunzione di nut, che significa "nocciola" in inglese, e il suffisso ella per ottenere un nome orecchiabile.

nutella
FERRERO



Nel 1971 un mezzofondista dell'università di Stanford, Jeff Johnson ideò il nome Nike dopo aver sognato la dea greca della vittoria Nike. Una studentessa di Portland, pensando alla dea Nike, disegnò una virgola (gli americani lo chiamano "swoosh" ovvero fruscio). Per la modica cifra di 35 dollari fù creato il logo che è entrato nella storia.




La prima versione è attribuibile al fondatore meno noto dell'azienda Ron Wayne; la versione attuale vede un forte intervento del più conosciuto Steve Jobs con il supporto di Rob Janoff, direttore artistico di una agenzia pubblicitaria. Sulla scelta della mela ci sono ancora dei dubbi; potrebbe essere il riferimento a Newton, o il fatto che Steve Jobs abbia lavorato in una piantagione di mele nell'estate del 1975 e che ammirasse l'etichetta discografica dei Beatles, "Apple Records". Sul morso della mela abbiamo due versioni: 1) un gioco di parole "date un morso alla Apple, cioè "taking a bite of the Apple", dove "bite", morso, è pronunciato nello stesso modo di "byte", l'unità di misura delle informazioni digitali); 2) il morso come simbolica acquisizione di conoscenza, secondo il racconto biblico della mela dell'albero della Conoscenza nel giardino dell'Eden.



7 LA TUTELA DELLE INFORMAZIONI SEGRETE

Costituiscono oggetto di tutela anche le informazioni aziendali e esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) siano segrete
- b) abbiano valore economico in quanto segrete
- c) siano sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete (artt. 98-99 c.p.i.; art. 39 TRIPS)



8 CAUSE E RICORSI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Nelle cause aventi ad oggetto invenzioni brevettate, usualmente il giudice si affida ad un Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) per avere risposta ad uno o più quesiti peritali, usualmente comprendenti:

- valutazione della validità del brevetto
- valutazione dell'interferenza del prodotto/procedimento di terzi con l'ambito di protezione riconosciuto valido al brevetto



Ministero
dello Sviluppo Economico

eLea

Il **26 Aprile** si celebra la “**Giornata mondiale della Proprietà Intellettuale**”, per incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. In tale occasione il Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), mette a disposizione dei cittadini, nella settimana precedente, i propri esperti per un servizio di assistenza personalizzato su marchi, brevetti e tutela dei relativi diritti.

Per la stessa settimana le Camere di Commercio forniranno ai cittadini e alle imprese servizi di informazione ed assistenza con orario prolungato.



La Giornata nel 2009 è stata dedicata alla promozione dell'**innovazione verde**, ovvero: favorire l'ideazione e l'utilizzo di brevetti per l'applicazione di tecnologie pulite a tutela dell'ambiente, nonché l'utilizzo di marchi verdi capaci di orientare le scelte dei consumatori e di creare vantaggi competitivi per le imprese.



Ministero
dello Sviluppo Economico

eLea

ALLEGATI

I costi della tutela della Proprietà Industriale



I COSTI DEL BREVETTO

Presentiamo di seguito quanto costa il brevetto ed il suo mantenimento in Italia.

BREVETTO PER INVENZIONE (Euro)

Diritti di deposito (euro)

a) descrizione, riassunto e disegni in modalità telematica	50,00
b) descrizione, riassunto e disegni in formato cartaceo e non oltre le 10 pagg.	120,00
b) descrizione, riassunto e disegni in formatocartaceo e sono comprese tra 10-20 pagg.	160,00
c) descrizione, riassunto e disegni in formato cartaceo e sono comprese tra 20-50 pagg.	400,00
d) descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano 50 pagg.	600,00
e) per ogni rivendicazione oltre la decima	45,00

Diritti per mantenere in vita il brevetto (euro)

quinto anno	60,00
sesto anno	90,00
settimo anno	120,00
ottavo anno	170,00
nono anno	200,00
decimo anno	230,00
undicesimo anno	310,00
dodicesimo anno	410,00
tredicesimo anno	530,00
quattordicesimo anno	600,00
quindicesimo anno (e seguenti fino al 20°)	650,00

Diritti per licenza obbligatoria (euro)

Per la domanda	500,00
Per la concessione	1.400,00

se vi affidate alla consulenza di un esperto in proprietà industriale che vi assista nella procedura di richiesta, occorrerà considerare ulteriori spese a quelle sopraelencate;

BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ (Euro)

1) se in formato elettronico	50,00
2) se in formato cartaceo	120,00
Secondo quinquennio	500,00
Per la domanda di licenza obbligatoria	250,00
Per la concessione di licenza obbligatoria	1.000,00

PRIVATIVA PER NUOVE VARIETÀ VEGETALI (Euro)

Tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)	236,00
--	--------



Tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):

1a	101,00	11a	438,00
2a	135,00	12a	472,00
3a	168,00	13a	505,00
4a	202,00	14a	539,00
5a	236,00	15a	573,00
6a	270,00	16a	607,00
7a	303,00	17a	640,00
8a	337,00	18a	674,00
9a	371,00	19a	708,00
10a	404,00	20a e successive	741,00

Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali:

a) per la domanda	539,00
b) per la concessione.....	1.820,00

COSTI DELLA REGISTRAZIONE

MARCHIO (Euro)

Primo deposito (10 anni)

• Tassa di registrazione comprensiva di una classe	101,00
• Per ogni classe aggiunta	34,00

Rinnovo (10 anni)

• Tassa di rinnovazione comprensiva di una classe	67,00
• Per ogni classe aggiunta	34,00

REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI (inclusi i disegni tessili) (Euro)

Diritti di deposito in formato cartaceo	100,00
Diritti di deposito in formato elettronico	50,00
a) secondo quinquennio	30,00
b) terzo quinquennio	50,00
c) quarto quinquennio	70,00
d) quinto quinquennio	80,00

TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI (Euro)

Tassa di domanda	1.011,00
Tassa per la registrazione	809,00



Ministero
dello Sviluppo Economico

eLea

LA CONTRAFFAZIONE



9 LA CONTRAFFAZIONE

9.1 *Il fenomeno*

La contraffazione si presenta ormai come un fenomeno complesso, che tocca tutti i settori economici, contraddistinto da un carattere transnazionale, con legami evidenti con il crimine organizzato.

La contraffazione si manifesta come una vera e propria industria criminale, che:

- analizza il mercato e si adatta alla domanda;
- si muove secondo le dinamiche delle imprese multinazionali;
- sfrutta le opportunità offerte dalle nuove tecnologie (Internet).

Oggi le merci contraffatte riguardano tutti i settori merceologici e costituiscono un serio pericolo per la salute e la sicurezza dei consumatori sempre più inconsapevoli (es., i prodotti agroalimentari, i cosmetici o ancora i medicinali, per non parlare dei prodotti elettrici o dei ricambi di auto).

Dunque, non ci troviamo di fronte solo a problemi legati alla lesione di un diritto attinente alla sfera di tutela della Proprietà Industriale, ma di ricadute:

- sul mercato - per via della concorrenza sleale che viene fatta dalle imprese sane;
- sul consumatore - in termini di qualità, sicurezza e salute;
- sul sistema Paese - viste le ricadute sull'ordine pubblico per non parlare dei mancati introiti fiscali e previdenziali.

9.2 *Qual è la situazione¹*

Secondo le rilevazioni del Censis il mercato del falso in Italia ha realizzato un "fatturato" di 7 miliardi di euro, con un mancato introito per lo Stato di oltre 5 miliardi di euro e la perdita di 130.000 posti di lavoro.

L'Italia è il paese con il maggior numero di prodotti alimentari imitati, con un "fatturato" stimato in oltre 36 miliardi di euro.

La Guardia di Finanza nel 2009 ha:

¹ Fonte: Ufficio Stampa del ministero dello Sviluppo Economico




- sequestrato oltre 112 milioni di prodotti contraffatti o insicuri, con un sensibile incremento rispetto al 2008;
- effettuato più di 16.000 interventi;
- segnalato all' Autorità Giudiziaria oltre 15.000 persone.

C'è stato soprattutto un aumento di sequestro di prodotti del settore moda (oltre 48 milioni di pezzi, con un incremento del 67%), beni di consumo (oltre 33 milioni) e giocattoli (quasi 22 milioni, addirittura un + 280%) rispetto al 2008. Nel comparto elettronica i sequestri ammontano ad oltre 8 milioni.

I dati sulla provincia di Roma²

anno	voce	dato
2009	Prodotti sequestrati	15.787.259
	Responsabili denunciati	1.750

L'incidenza del numero di prodotti contraffatti sequestrati dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma rispetto a quelli complessivamente sequestrati dal corpo sull'intero territorio nazionale è pari al **20,37%**.



² Fonte: dati del comando Provinciale della Guardia di Finanza



9.3 Cosa stiamo facendo

Al Ministero dello Sviluppo Economico sono state istituite 4 nuove divisioni con competenze specifiche sulla lotta alla contraffazione:

- Politiche per la lotta alla contraffazione
- Monitoraggio e banca dati per la lotta alla contraffazione
- Assistenza e supporto alle imprese destinatarie anticontraffazione
- Raccordo e coordinamento con le autorità

con lo scopo di favorire non solo un processo organizzativo, ma anche culturale. E' in corso una campagna di informazione e sensibilizzazione con la collaborazione degli enti locali.

Per il Governo Berlusconi è una priorità tutelare i cittadini; difendere le aziende oneste dalla concorrenza sleale; contrastare con determinazione tale fenomeno illegale (che alimenta la criminalità organizzata) intervenendo con strumenti repressivi e attività di monitoraggio in Italia e all'estero.

Le nuove norme della Legge Sviluppo, hanno introdotto dispositivi più efficaci ed incisivi per combattere il fenomeno:

- inasprimento delle sanzioni penali, pene fino a 6 anni nei casi di attività criminali organizzate e commesse in modo sistematico;
- introduzione del reato di contraffazione agroalimentare;
- pene più severe per uso di false e fallaci indicazioni sull'origine e provenienza dei prodotti;
- estensione delle ipotesi di confisca obbligatoria ai reati di contraffazione;
- istituzione del Consiglio Nazionale Anticontraffazione.

Il Governo ha rafforzato l'operatività dei 14 desk anticontraffazione dislocati nelle sedi ICE nei paesi più a rischio.



9.4 Gli effetti negativi della contraffazione³

<p>Un prodotto FALSO danneggia le imprese</p>	<p>Acquistare prodotti falsi limita lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole e medie imprese, compromette l'originalità dei prodotti italiani e impegna risorse dei cittadini nell'attività di contrasto al fenomeno.</p>
<p>Un prodotto FALSO fa crescere la disoccupazione</p>	<p>La contraffazione produce un elevato danno sociale e occupazionale perché sfrutta i soggetti deboli e bisognosi che vengono impiegati senza rispettare le norme assistenziali e previdenziali nella produzione e nella distribuzione dei prodotti non autentici.</p>
<p>Un prodotto FALSO può danneggiare la salute</p>	<p>I settori più colpiti sono quelli della moda, dei beni di consumo, dei giocattoli e dell'elettronica. La contraffazione di alcuni prodotti come quelli farmaceutici, gli alimentari, i giocattoli o le parti dei veicoli, rappresenta un pericolo immediato per i consumatori, minacciandone la salute e la sicurezza.</p>
<p>Un prodotto FALSO favorisce la criminalità</p>	<p>L'industria del falso sfrutta manodopera clandestina e utilizza materie prime di dubbia provenienza. Un mercato parallelo sottrae posti di lavoro all'economia regolare e alimenta il circuito della criminalità organizzata. La sola Guardia di Finanza ha sequestrato nel 2009 più di 100 milioni di prodotti contraffatti o non sicuri.</p>
<p>Con la CONTRAFFAZIONE perde tutta l'Italia</p>	<p>La contraffazione è un danno per tutti, per l'economia del Paese, un furto per le imprese italiane e per l'immagine del Made in Italy, un rischio diretto per la salute dei cittadini e la sicurezza dei consumatori. Un motivo in più per dire IO NON VOGLIO IL FALSO</p>

9.5 Al tuo servizio

³ Fonte: Spot redazionale del Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero
dello Sviluppo Economico

eLea



SE TI ACCORGI CHE UN
PRODOTTO IN VENDITA è
CONTRAFFATTO

NON COMPRARLO

Puoi segnalare casi di contraffazione o chiedere informazioni ai seguenti contatti:

TEL.: 06.47055437



FAX: 06.47055390



E-MAIL: anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM
Via Molise, 19 - 00187 Roma
www.sviluppoeconomico.gov.it



ALLEGATI

Nota illustrativa delle norme di contrasto alla contraffazione e pirateria

Legge Sviluppo n. 99/2009 (Stralcio)

Decreto-legge n. 135/2009 (Stralcio - tutela Made in Italy))

Legge n. 350/2003 (Stralcio - Tutela made in Italy)

Decreto-legge n. 35/2005 (Stralcio - Sanzioni per l'acquirente finale)



**NOTA ILLUSTRATIVA DELLE NORME DI CONTRASTO ALLA
CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA COME RIFORMULATE DALLA RECENTE
LEGGE SVILUPPO (L.99/2009)**

CONTRAFFAZIONE O ALTERAZIONE DI MARCHI DISEGNI E MODELLI

L'**art. 473 c.p.** prevede, ora, due distinte condotte:

- la contraffazione o alterazione o utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, che continua ad essere punita con la reclusione da sei mesi a tre anni;
- l'analoga condotta concernente i brevetti, i disegni o i modelli industriali, che ora è sanzionata più gravemente con la reclusione da 1 a 4 anni.

IMPORTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI

L'**art. 474 c.p.**, a sua volta, punisce analogamente due diverse condotte:

- la detenzione per la vendita, la vendita e la messa in circolazione di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, che viene punita con la reclusione fino a 2 anni;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, sanzionato con la reclusione da 1 a 4 anni;

□ **CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI**

Di particolare rilievo è la novità introdotta dal **nuovo art. 474-ter c.p.** (Circostanza aggravante), nei casi in cui i delitti di contraffazione di marchi e brevetti (ex art. 473 c.p.) e di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con marchi contraffatti (ex art. 474, primo comma, c.p.) siano "*commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate*" (che non integrino gli estremi per procedere ai sensi dell'art. 416 c.p.). E' di tutta evidenza, la volontà di colpire più duramente quelle condotte che sono riconducibili a fenomeni "organizzati" (con mezzi, uomini e capitali), finalizzati alla



commissione di più reati di contraffazione, attraverso la gestione di una vera e propria “*impresa criminale del falso*” che provoca danni molto più gravi e persistenti al sistema

produttivo e all’intero Paese. Di converso, e’ prevista, dal **nuovo art. 474-quater c.p.** (Circostanza attenuante), una diminuzione di pena nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

IMPORTAZIONE O COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CON FALSE E FALLACI INDICAZIONI

□

L’**art. 517 c.p.**, che punisce la vendita o la messa in circolazione, l’importazione o la commercializzazione di prodotti industriali con false o fallaci indicazioni di origine e di provenienza, prevede ora una pena maggiorata, vale a dire la reclusione fino a 2 anni. Conseguentemente, viene inasprita la tutela del **cd. made in Italy** (che ha subito, a partire dal 26 settembre 2009, ulteriori sostanziali modifiche, per effetto del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con la legge 20 novembre 2009, n. 166), atteso che l’**articolo 4, comma 49, della L.350/2003** (cd Finanziaria 2004) rimanda per la pena proprio al citato art. 517 c.p..

USURPAZIONE DI UN TITOLO DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE

Il **nuovo art. 517-ter c.p.** prevede la punibilità con la reclusione fino a due anni, si noti bene, a querela della persona offesa, di chiunque fabbrica o importa o pone in vendita beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salvo che ciò non comporti la contraffazione o l’alterazione di marchi o brevetti, di segni distintivi o modelli industriali sanzionabili ai sensi degli artt. 473 e 474 c.p.. Laddove il reato “usurpativo” sia commesso in modo sistematico o attraverso l’allestimento di mezzi ed attività organizzate, si applica la **pena aggravata** della reclusione fino a tre anni. Analogamente a quanto previsto per i reati di contraffazione (citati articoli 474-ter e quater c.p), è prevista una circostanza attenuante, per effetto del nuovo **art. 517-quinques c.p.**

CONTRAFFAZIONE O ALTERAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI D’ORIGINE



Il **nuovo art. 517-quater c.p.** punisce con la reclusione fino a 2 anni la contraffazione o l'alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché l'importazione, la detenzione per la vendita, l'offerta in vendita e la messa in circolazione di prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte. Anche nel caso di specie è prevista una **circostanza aggravante** (pena della reclusione aumentata fino a 3 anni), qualora il reato sia commesso in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi ed attività organizzate. Analogamente a quanto previsto per i reati di contraffazione (citati articoli 474-ter e quater c.p.), è prevista una **circostanza attenuante**, per effetto del nuovo **art. 517-quinques c.p.**

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE DA REATI DI CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA

La disciplina delle sanzioni amministrative previste da **decreto legislativo n. 231/2001**, a carico delle società e degli enti con personalità giuridica che traggono vantaggio o hanno interesse alla commissione di reati, viene estesa anche nei casi di contraffazione (artt. 473 e 474 c.p.), di violazione al made in Italy o usurpazione dei titoli di privativa (artt. 517, 517 ter e 517 quater c.p.) e di violazioni del diritto d'autore (artt. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge n. 633/1941), per i quali nei confronti dell'ente si può applicare la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

CONFISCA DEI BENI DA REATI DI CONTRAFFAZIONE

L'**art. 474 bis c.p.** prevede, ora, che in tutti i casi per cui si procede ai sensi degli artt. 473 e 474 c.p., nonché degli artt. 517 ter e 517 quater c.p., è sempre ordinata la confisca:

- delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, come ad esempio i macchinari, le attrezzature e le apparecchiature, i locali e gli automezzi utilizzati per la produzione, l'importazione e la commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti o usurpativi;
- delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto.

Quando non è possibile eseguire la confisca obbligatoria dei beni e dei proventi direttamente ricollegabili ai reati di contraffazione, il giudice ordina la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, anche se acquisiti legittimamente con altri capitali propri o di terzi, per un valore corrispondente ai profitti realizzati grazie all'attività illecita.



*Ministero
dello Sviluppo Economico*



LEGGE SVILUPPO:



LE GRANDI RIFORME PER RILANCIARE L'ECONOMIA DEL PAESE

**SVILUPPO
E COMPETITIVITÀ**

ENERGIA

CONSUMATORI



PIÙ TUTELA ALLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E AL MADE IN ITALY ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELLA **LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**

- Inasprimento delle sanzioni penali con pene fino a 6 anni nei casi di attività criminali organizzate e commesse in modo sistematico
- Introduzione del reato di contraffazione agroalimentare
- Pene più severe per l'uso di false e fallaci indicazioni sull'origine o provenienza dei prodotti (compresa la stampigliatura Made in Italy)
- Estensione delle ipotesi di confisca obbligatoria ai reati di contraffazione
- Istituzione del Consiglio nazionale anticontraffazione

Benefici

- Lotta alla criminalità organizzata e al lavoro nero
- Migliore promozione dell'immagine del Paese nel mondo
- Maggiore tutela del sistema produttivo e del consumatore



Legge 23 luglio 2009, n. 99

**"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento
ordinario n. 136

Art. 15.

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

«Art. 473. - (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*). - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474. - (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;



c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:

«Art. 474-*bis*. - (*Confisca*). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-*ter*.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 474-*ter*. - (*Circostanza aggravante*). - Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.

Art. 474-*quater*. - (*Circostanza attenuante*). - Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti»;

d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 517-*ter*. - (*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*). - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.



**Ministero
dello Sviluppo Economico**

eLea

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater* sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-*ter* e 517-*quater*, nonchè nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416, sesto comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*,».

4. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «416, sesto comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,».

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 4-*bis*, comma 1-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico,» sono inserite le seguenti: «all'articolo



**Ministero
dello Sviluppo Economico**

eLea

416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice,».

7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*bis*:

1) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

2) al comma 1, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

3) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

b) dopo l'articolo 25-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis*.1. - (*Delitti contro l'industria e il commercio*). - 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-*bis* e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera *b*) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2»;

c) dopo l'articolo 25-*octies* è inserito il seguente:

«Art. 25-*novies*. - (*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-*quinquies* della citata legge n. 633 del 1941».

Art. 16.

(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale)

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater* del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri



**Ministero
dello Sviluppo Economico**

eLea

organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.

Art. 17.

(Contrasto della contraffazione)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473, 474,».

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo:

1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;

2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;

3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) nel quinto periodo prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.



4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

Art. 18.

(Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici)

1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni 2009-2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.

2. All'attuazione del comma 1 il Ministero provvede ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e, limitatamente alle attività di controllo, con il coordinamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero di identificazione di ogni partita;
- b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
- c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
- d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto;
- e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
- f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;
- g) l'attrezzo da pesca.



4. A ciascuna partita è applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato con successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui al comma 3, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.

6. Dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo:

a) alle iniziative di formazione e di informazione;

b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;

c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera e), della presente legge.

8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la qualità delle produzioni e dei prodotti.

9. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

10. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonchè le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni



agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato «Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009.

13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

15. Per attività di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 19.

(Proprietà industriale)

1. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in



data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire».

3. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio»;

b) ai commi 6 e 8, la parola: «diritti» è sostituita dalla seguente: «titoli».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 134. - (*Norme in materia di competenza*). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonchè in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;

b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;

c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;

d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario».

6. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 239. - (*Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore*). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.



**Ministero
dello Sviluppo Economico**

eLea

L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore».

8. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.

9. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2007, è abrogato.

10. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

11. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.



12. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.

13. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 10 a 12 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

14. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, è abrogato.

15. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonchè nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;

b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;

c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;

d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;

e) riconoscere ai comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali può essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attività di *merchandising*, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 20.

(Bollo virtuale)

1. La lettera *a)* del comma 1-*quater* dell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*a)* per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori:
euro 42,00».

2. Dopo la lettera *a)* del comma 1-*quater* dell'articolo 1 della citata tariffa dell'imposta di bollo, parte I, è inserita la seguente:

«*a-bis)* per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:

- 1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
- 2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
- 3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito.



Testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135
(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2009), coordinato con la
legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 recante:
**«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee».**

Art. 16.

Made in Italy e prodotti interamente italiani

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalita' di applicazione del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».

6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:

«49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le



informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' abrogato.

((8-bis. Al fine di consentire una maggiore competitivita' dei prodotti agro alimentari italiani e sostenere il made in Italy, dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura ai sensi del regolamento emanato, previa approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le condizioni e le modalita' legate all'attivita' di smarchiatura.

2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve essere comunicata dal soggetto interessato all'organismo di controllo e non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo».



L. 24-12-2003 n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

Publicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

4. Finanziamento agli investimenti.

49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «*made in Italy*» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «*made in Italy*». ⁴

49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.⁵

⁴ Comma così modificato dal [comma 9 dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), dall'[art. 2-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione, dal [comma 941 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), dal [comma 4 dell'art. 17, L. 23 luglio 2009, n. 99](#) (successivamente abrogato dal [comma 8 dell'art. 16, D.L. 25 settembre 2009, n. 135](#)) e, dal [comma 5 dell'art. 16, D.L. 25 settembre 2009, n. 135](#), con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 16.

⁵ Comma aggiunto dal [comma 6 dell'art. 16, D.L. 25 settembre 2009, n. 135](#), con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 16.



SANZIONI ACQUIRENTE FINALE

D.L. 14-3-2005 n. 35 conv. con modificazioni, dalla *legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80*.
Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

ARTICOLO 1

omissis

comma 7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro **l'acquirente finale** che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al *decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*.
Salvo che il fatto costituisca reato, **qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale**, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'*articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981*, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.



Ministero
dello Sviluppo Economico

eLea

Il presente materiale didattico è stato realizzato nell'ambito del Programma 2009/2010 di Promozione della Proprietà Industriale promosso dalla Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il materiale didattico è distribuito gratuitamente in occasione dei seminari svolti presso gli istituti scolastici (scuole primarie e secondarie di primo grado aderenti all'iniziativa ed ha fini esplicativi ma non esaurisce la materia; i documenti di riferimento per la compilazione sono le dispense prodotte dal Ministero dello Sviluppo Economico. Per ulteriori approfondimenti si rinvia anche ai siti web:

www.sviluppoeconomico.gov.it

www.uibm.gov.it

Le finalità del materiale sono quindi puramente didattiche e ne escludono qualsiasi forma di commercializzazione.



**Ministero
dello Sviluppo Economico**

eLea



**Ministero
dello Sviluppo Economico**
*Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Direzione Generale per la lotta alla contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi*

in collaborazione con

eLea